REGOLAMENTO INTERNO

Con il presente regolamento, previsto dallo statuto sociale, vengono dettate le relative norme attuative conformemente a quanto altresì previsto dall'art.2521 quinto comma Cod. Civ.

Esse riguardano: i rapporti tra il Cofidi Veneziano e i soci e l'attività degli organi sociali.

L'approvazione del presente regolamento e le sue modifiche o integrazioni sono di competenza dell'Assemblea ordinaria dei soci.

TITOLO I

I RAPPORTI TRA IL COFIDI VENEZIANO E I SOCI

Art. 1 Condizioni per l'iscrizione al Cofidi Veneziano

Oltre ai requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 6 dello statuto, il richiedente, unitamente alla domanda di ammissione di cui al successivo art. 7 del richiamato statuto, deve presentare documentazione provante l'iscrizione al Registro delle Imprese, presso la Camera di Commercio, contenente, qualora sia un'impresa artigiana, anche gli estremi relativi all'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane.

Il richiedente deve inoltre presentare apposita dichiarazione circa:

a) l'insussistenza delle condizioni ostative all'ammissione di cui all'art. 6 dello statuto;

b) l'inesistenza di protesti a carico dell'impresa o del legale rappresentante o dei soci, ove si tratti di società, negli ultimi cinque anni.

All'atto dell'istruzione della domanda di ammissione, il titolare o il legale rappresentante dovrà altresì rilasciare il previsto consenso al trattamento dei dati personali, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.

Art. 2 Esame della domanda di ammissione

L'esame della domanda di ammissione viene effettuata dal Consiglio di amministrazione come da art. 8 dello statuto.

Il Consiglio di amministrazione dovrà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato.

A sua volta il richiedente può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte.

Il Consiglio di amministrazione ha inoltre la facoltà, nei modi e nei termini ritenuti più opportuni, di verificare la permanenza in capo ai soci dei requisiti richiesti per l'ammissione. I soci, a loro volta, sono obbligati a fornire al Consiglio di amministrazione o ai soggetti da questo delegati, le informazioni e i dati richiesti.

Art. 3 Obblighi dei soci

Onde assicurare, il conseguimento degli scopi sociali, ciascun socio:

a) dovrà attenersi alla scrupolosa osservanza delle norme statutarie e del presente regolamento nonché delle deliberazioni degli organi sociali;
b) non dovrà aderire ad altre società ed enti le cui finalità siano in contrasto o concorrenti con quelle perseguite dal Cofidi Veneziano ;
c) dovrà effettuare i versamenti previsti dall'art. 10 dello statuto;
d) si impegna altresì a corrispondere tempestivamente eventuali corrispettivi per i servizi istituiti dal Cofidi Veneziano

Art. 4 Diritti dei soci

Fermi restando i diritti dei soci a partecipare con diritto di voto alle assemblee ordinarie e straordinarie, nonché ad eleggere i membri del Consiglio di amministrazione e quelli del Collegio sindacale, è riconosciuto altresì a ciascun socio, conformemente a quanto previsto dall'art. 9 dello statuto, il diritto di esaminare il Libro soci e quello delle assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese.

I soci peraltro, quando almeno un decimo del numero complessivo di essi lo richieda, (oppure un ventesimo quando la Cooperativa ha più di tremila soci) hanno diritto, per effetto dell'art. 2545 – bis Cod. Civ., di esaminare, attraverso un loro rappresentante, il libro delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

A tale scopo, il socio interessato o il rappresentante di cui al precedente comma, dovranno inoltrare richiesta scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione che avrà cura, a sua volta, di indicare il giorno per l'esame richiesto, presso la sede del Cofidi Veneziano .

Art. 5 Esclusione

Per quanto riguarda la relativa procedura, la delibera del Consiglio di amministrazione circa lo scioglimento del rapporto sociale, dovuto alle cause di esclusione previste dall'art. 13 dello statuto, deve essere comunicata al socio escluso, contenente le motivazioni del provvedimento risolutivo del vincolo sociale.

TITOLO II

ORGANI SOCIALI

Art. 6 Modalità procedurali circa il funzionamento dell'assemblea dei soci

Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 25 dello statuto, si avrà cura di predisporre apposita verbalizzazione ove sia andata deserta l'assemblea in prima convocazione e ciò per consentire il regolare avvio dell'assemblea fissata per la seconda convocazione.

E' compito di chi presiede l'assemblea, controllare la regolarità dell'elenco dei soci partecipanti nonché dei soci rappresentati per delega; tale elenco farà parte dei documenti che il Cofidi Veneziano dovrà conservare tra quelli inerenti alla convocazione ed alla riunione dell'assemblea.

Inoltre il socio dissenziente dalle decisioni dell'assemblea avrà diritto di fare apporre a verbale le motivazioni del suo dissenso e ciò per esigenza di criteri di trasparenza dei lavori assembleari.

Art. 7 Modalità per le elezioni delle cariche sociali

A seguito della convocazione dell'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, possono essere presentate al Consiglio uscente entro il decimo giorno antecedente la prima convocazione dell'Assemblea, le liste degli aspiranti sottoscritte da almeno 250 dei Soci aventi diritto al voto e corredate dall'accettazione dei candidati.

Le firme di presentazione devono essere autenticate da un funzionario di Cofidi Veneziano.

Le liste devono contenere un numero di candidati pari a quello previsto dallo statuto per tutte le cariche da eleggere. Nel caso in cui il numero degli amministratori da eleggere sia lasciato alla determinazione dell'assemblea le liste presentate dovranno contenere il numero massimo di candidati previsti dallo Statuto, avendo però cura di indicare, in ordine graduale, i candidati che si intendono tali soltanto quando l'Assemblea avrà stabilito il numero massimo od un numero intermedio tra il minimo ed il massimo indicati dallo Statuto. I singoli candidati non possono presentare la propria candidatura in elenchi diversi.

La firma del Socio presentatore può essere posta su un'unica lista.

Non pervenendo entro il suddetto termine alcuna lista, si provvederà a porre in votazione la sola lista predisposta dal Consiglio, il quale avrà sempre in ogni caso la facoltà di predisporne una propria in esenzione delle formalità di cui sopra, garantendo però che nella lista da esso presentata ci siano almeno due nuovi candidati rispetto ai consiglieri risultati eletti nell'ultimo rinnovo cariche. La lista deve avere cura di rispettare il principio della rappresentanza territoriale.

Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati

Prima delle operazioni di voto, le schede saranno vidimate da due scrutatori nominati dall'assemblea tra i Soci, i quali non devono essere né amministratori in carica, né candidati.

Per il Collegio Sindacale, che può essere composto anche da non Soci, le liste devono essere presentate nei termini e con le modalità previste per gli amministratori. I membri del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza richiesti dalle vigenti disposizioni.

Risulteranno pertanto eletti amministratori e sindaci, dallo spoglio delle schede eseguito da due scrutatori, le liste che avranno ottenuto, a norma dell'art. 34 dello statuto, quarto comma, più voti.

Gli esponenti aziendali, ivi compresi i sindaci, accettano la carica quando ritengono di poter comunque dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.

Le schede sono nulle allorché contengano segni, scritture o quant'altro possa rendere il voto non attribuibile. Eventuali contestazioni sui voti dichiarati nulli verranno chiaramente annotate a verbale. Su di esse deciderà immediatamente il Presidente dell'Assemblea, sentito il Presidente del Collegio Sindacale.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8 Operatività del regolamento

In conformità a quanto previsto dallo statuto sociale, è fatto obbligo ai soci di osservare le norme del presente regolamento interno.

Copia dello stesso dovrà essere peraltro consegnata ai soci al momento dell'ammissione, potendo comunque essere richiesta dai soci in ogni momento presso la sede del Cofidi Veneziano .